

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 003/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 luglio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

I° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Dr. G. Paolo Cirillo, Prof. Alberto Massera, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO COSENZA CALCIO 1914 SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PALETTA DAMIANO;

- AMMENDA DI €15.000,00 ALLA RECLAMANTE;

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 4., COMMA 1 C.G.S. E 70 DELLE NOIF – NOTA 6074/316PF08-09AM/MA DEL 6.4.2009
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 100/CDN del 12.6.2009)

Accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Cosenza Calcio 1914 s.r.l., riducendo la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Paletta Damiano a mesi 1 e riducendo la sanzione dell’ammenda inflitta alla società a €3.000,00.

II° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Prof. Alberto Massera, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO CALCIO PADOVA SPA AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €12.000,00 ALLA RECLAMANTE;

- INIBIZIONE A TUTTO IL 31.8.2009 AL SIG. DE FRANCESCHI IVONE,

- SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FILIPPINI ALBERTO,
INFLITTE SEGUITO GARA PLAY-OFF/FINALE GARA DI RITORNO PRO PATRIA/PADOVA DEL 21.6.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 188/DIV del 22.6.2009)

La C.G.F. separato preliminarmente il reclamo come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova in tre distinti appelli, li respinge. Dispone addebitarsi le relative tasse reclamo.

Ordinanza istruttoria

3) POTENZA SPORT S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €25.000,00 ALLA RECLAMANTE;
- INIBIZIONE PER MESI 12 AL SIG. POSTIGLIONE GIUSEPPE,
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE DELL'ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. - NOTA 5381/526PF08-09/AM/MA DEL 16.3.2009 - (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 106 del 24.6.2009)

La C.G.F. ritenuta la necessità di acquisire accertamento grafico volto ad accertare l'autenticità o meno della sottoscrizione a nome del Sig. Carmine Gautieri in calce alla comunicazione 20.11.2008 inviata al Potenza Sport Club s.r.l.;

dispone procedersi a perizia grafica, nominando perito la Dott.ssa Carla Avenali.

Dispone, altresì consegnarsi al perito medesimo la documentazione rilevante ed utile in atti.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 9 luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete